

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ASSOCIAZIONE LEDHA MILANO
PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE,
MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEL PIANO DI VITA INDIPENDENTE
PROMOSSE E GESTITE ATTRAVERSO L' AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE
DENOMINATA CENTRO PROGETTO DI VITA (CPV)

PREMESSO

che con la determinazione dirigenziale DD 9771/2023 è stato approvato l'affidamento
diretto a LEDHA MILANO - coordinamento associativo della città metropolitana di
Milano per i diritti delle persone con disabilità con sede legale in Milano Via Livigno, 2
C.F. 97556430151 - delle attività di promozione, informazione, sensibilizzazione e
quelle di monitoraggio e coordinamento del piano di vita indipendente promosse e
gestite attraverso l'Agenzia per la Vita Indipendente denominata Centro Progetto di
Vita (CPV);

TRA

Il Comune di Milano (di seguito denominato Comune), con sede legale e domicilio
fiscale in Milano, Piazza della Scala 2, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01199250158,
legalmente rappresentato dal Dr. Giuseppe Barbalace - Direttore dell'Area
Domiciliarità

E

l'Associazione LEDHA MILANO - Coordinamento associativo della Città
Metropolitana di Milano per i diritti delle persone con disabilità APS con sede legale in
Milano Via Livigno, 2 C.F. 97556430151 (da qui innanzi solo LEDHA MILANO),
rappresentata dal Dr. Enrico Mantegazza, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

Il Comune intende avvalersi del CPV di LEDHA MILANO per l'attuazione del progetto di "Sperimentazione modelli di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità" anche per le annualità 2023 e 2024 utilizzando il parte del finanziamento messo a disposizione dal Decreto 1047 del 03/02/2022 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia. Il periodo di validità della presente convenzione è dal 01/11/2023 al 30/04/2024.

ART. 2 - PRESTAZIONI

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 1) LEDHA MILANO si impegna a realizzare seguendo le indicazioni fornite dal Comune di Milano, le seguenti prestazioni che integreranno il progetto di cui alla premessa:

- Colloquio iniziale (individuale, familiare);
- Assistenza al distacco dal nucleo familiare;
- Analisi delle situazioni di criticità, delle potenzialità del percorso di Vita Autonoma;
- Attivazione delle risorse sul territorio formali e informali;
- Condivisione del Progetto di Vita Indipendente;
- Colloqui di monitoraggio e verifica in itinere con la persona e la sua famiglia.

I servizi dovranno essere svolti senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con l'Amministrazione. Al Comune di Milano spetta il monitoraggio e la verifica della realizzazione del progetto.

ART. 3 - CORRISPETTIVI

Il Comune si impegna a corrispondere a LEDHA MILANO un importo corrispondente al 15% della spesa complessiva fino a un massimo complessivo di € 15.000,00 (IVA Esente), subordinatamente alla stipulazione della convenzione, previa verifica delle

prestazioni effettivamente rese e della determinazione della spesa complessiva. I termini di pagamento sono di 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione delle note di debito/fatture da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla legge ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento delle note di debito/fatture. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione della convenzione, previa verifica delle prestazioni effettivamente rese e della determinazione della spesa complessiva.

ART. 4 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

È a carico di LEDHA MILANO ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato per l'esecuzione della presente convenzione.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE LEDHA MILANO

si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per danni che possono derivare ai beni, agli utenti, ai propri dipendenti e collaboratori o che questi possono arrecare alle persone o alle cose durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 6 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Milano è Titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono al progetto di "Vita Indipendente". L'Associazione LEDHA MILANO è designata - ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 - come Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ed assumono tutti gli obblighi che tale designazione comporta ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in

materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C., nei seguenti casi: • persistenza o reiterazione delle inadempienze contestate; • cessione del contratto o subappalto anche parziale. In ogni caso è fatto salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

LEDHA MILANO si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 9 - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c. c., per motivi di pubblico interesse. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare un'indennità corrispondente a quanto segue: 1) prestazioni già eseguite dalla Associazione al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale; 2) spese sostenute dall'Associazione; 3) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 10 - PENALITÀ

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, da parte di LEDHA MILANO, il

Comune si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità e a suo insindacabile giudizio, una penale fino alla concorrenza del 10% del compenso maturato

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione anche parziale della presente convenzione.

ART. 12 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso.

ART. 13 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

ART. 14 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico di LEDHA MILANO tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla presente convenzione.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LEDHA MILANO

Comune di Milano

Il Presidente e Legale Rappresentante

Il Direttore Area Domiciliarità

Dr. Enrico Mantegazza

Dr. Giuseppe Barbalace

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)